



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice Delegato,

Vista la domanda depositata in data 23 giugno 2023 da FEDERICCI ROBERTA (C.F. FDRRRT64H50D704J), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Vista la successiva integrazione depositata dal Gestore dell'OCC in data 12 luglio 2023;

Visto il decreto di apertura emesso in data 13 luglio 2023,

Letta la relazione depositata in data 2 agosto 2023 dal Gestore dell'OCC, dott. LUCIA BORELLI, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII,

Rilevato che ivi si dà atto dell'assenza di osservazioni nel termine assegnato,

Dato atto che ivi si dà, del pari, atto della mancata concretizzazione di accordo concluso dalla debitrice con Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito cooperativo prima del deposito della domanda,

Ritenuto dunque che la mancata concretizzazione di detto accordo non modifichi il piano già proposto,

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, il piano proposto da Roberta Federicci risulta ammissibile e giuridicamente

fattibile.

È infatti pacifico che la debitrice sia qualificabile come “consumatore” a mente di quanto previsto dall’art. 2 lett. e) CCII e che la proposta depositata abbia offerto il soddisfacimento delle obbligazioni in percentuale e dilazionato, sì da non assumere carattere meramente dilatorio ma che sia, invece, parzialmente satisfattiva delle aspettative dei creditori.

È, del pari e allo stato, da escludersi che la debitrice abbia assunto le obbligazioni con dolo o colpa grave.

Quanto poi al requisito della fattibilità si rileva che il periodo di durata previsto (cinque anni), unitamente all’apporto mensile che la debitrice si è impegnata a versare in favore della procedura e alla finanza esterna mensile (messa a disposizione dal fratello) sono elementi che rendono la proposta allo stato fattibile.

Richiamato dunque il decreto del 13 luglio 2023, per comodità, si riporta in termini schematici la proposta avanzata dalla debitrice:

Creditori producbili	Importo del debito espresso in euro	Importo offerto espresso in euro	Percentuale di soddisfazione
Spese in produzione Gestore e OCC Romagna - spese anticipate e	3.500,00	3.500	100%

registrazione sentenza di omologa			
Fondo rischi producbili	300,00	300,00	100%
75% delle spese professionali sorte in funzione della domanda del piano di ristrutturazione del debito ex art 6 D.L.vo 12.01.2019 n. 14	840,00	840,00	100%
Totale crediti in produzione	4.640	4.640	100%
Creditori privilegiati declassati in chirografo e chirografari	Importo del debito espresso in euro	Importo offerto espresso in euro	Percentuale di soddisfazione
25% delle spese professionali sorte in funzione della domanda del piano di ristrutturazione del debito ex art 6 D.L.vo 12.01.2019 n. 14	360,00	49,95	12,17%
BCC Gestione crediti società per la Gestione dei crediti spa	150.196,00	18.278,85	12,17%
Azur SPV srl	56.134,00	6.811,50	12,17%
Azur SPV srl	1.641,00	199,70	12,17%
Totale crediti chirografari	208.331,00	25.390,00	

Quanto ai tempi e alle modalità per dare esecuzione alla proposta merita ratifica quanto esposto nel ricorso.

Sussistono dunque tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da FEDERICCI ROBERTA (C.F. FDRRT64H50D704J) e disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da FEDERICCI ROBERTA (C.F. FDRRRT64H50D704J)

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Forlì, 5 settembre 2023

Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca